

LA TUA AZIENDA È IN REGOLA CON I CORSI SICUREZZA? COSA DICE LA NORMATIVA.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21/10/2021 è stato pubblicato il **Decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021** (cd *Decreto fiscale*) recante “*Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*” con specifiche decorrenze per le diverse disposizioni.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel Decreto in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro.

Ricordiamo infine che il Decreto Fiscale è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

L’art. 13 co. 1 lett. c) del DL 146/2021 introduce alcune novità che interessano l’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL). Nello specifico:

- con la modifica del co. 1 dell’art. 13 del DLgs. 81/2008, **le Aziende sanitarie locali (ASL) vengono affiancate dall’INL** (Ispettorato Nazionale del Lavoro) nelle attività di vigilanza sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- **Viene sostituito** il co. 4 dell’art. 13 del DLgs 81/2008; la nuova norma attribuisce alle ASL e all’INL il compito, a livello provinciale, ma sempre nell’ambito dei comitati regionali di coordinamento, di promuovere e coordinare sul piano operativo l’attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi coinvolti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Novità in materia di sospensione cautelare dell’attività imprenditoriale e aumento delle sanzioni

L’art. 13 co. 1 lett. d) e g) del DL 146/2021 riformula l’art. 14 del DLgs. 81/2008 riguardante i provvedimenti degli organi di vigilanza **per il contrasto del lavoro irregolare e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori:**

- cambiando le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni;
- inasprendo le relative sanzioni.

Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale

La nuova disciplina dispone che l’INL possa adottare il provvedimento cautelare di sospensione dell’attività imprenditoriale nei casi:

- quando riscontra **che almeno il 10%** (invece del 20% previsto in precedenza) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo risulti occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
- a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori indicate nel nuovo Allegato I al DLgs. 81/2008.

Rispetto alla precedente formulazione, che richiedeva il riscontro di violazioni in materia di salute e sicurezza non solo gravi ma “reiterate”, **la norma facilita il ricorso al provvedimento di sospensione anche solo a fronte di una delle specifiche violazioni indicate nell’Allegato I.**

In aggiunta alla sospensione, possono essere imposte specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

La revoca del provvedimento di sospensione e la conseguente ripresa dell’attività produttiva potrà avvenire:

- per lavoro nero: a seguito dell’**assunzione dei lavoratori irregolari e del pagamento di una somma aggiuntiva** pari a 2.500,00 euro, fino a cinque lavoratori irregolari; se si supera tale soglia, la somma aggiuntiva raddoppia a 5.000,00 euro;

- in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza, **a seguito della rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni e del versamento di una somma aggiuntiva variabile** in funzione del tipo di violazione riscontrata tra quelle indicate nel nuovo Allegato I al DLgs. 81/2008.

Le somme aggiuntive sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei 5 anni precedenti all'adozione della sospensione, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento analogo.

Fermo restando il rispetto delle suddette condizioni, la revoca viene anche concessa su richiesta del datore di lavoro, subordinatamente al pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo è maggiorato del 5% e deve essere versato entro 6 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca.

Sanzioni aggiuntive previste dall'Allegato I al DLgs. 81/2008

La lett. g) dell'art. 13 co. 1 del DL 146/2021 sostituisce l'Allegato I del DLgs. 81/2008, determinando, per ogni violazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 14 del DLgs. 81/2008, i seguenti importi aggiuntivi:

	CAUSALE	SANZIONE
1	Mancata elaborazione del DVR (documento valutazione rischi)	€uro 2.500,00
2	Mancata elaborazione del Piano Emergenza ed Evacuazione	€uro 2.500,00
3	Mancata formazione ed addestramento	€uro 300,00 per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione-protezione e nomina del Responsabile	€uro 3.000,00
5	Mancata elaborazione del POS (piano operativo sicurezza)	€uro 2.500,00
6	Mancata fornitura DPI (dispositivi protezione individuale) contro le cadute dall'alto	€uro 300,00 per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto (imbragature)	€uro 3.000,00
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno (fatte salve le prescrizioni desumibili da relazioni tecniche)	€uro 3.000,00
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi	€uro 3.000,00
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali atte a proteggere i lavoratori	€ 3.000,00
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianti a terra; interruttore magnetotermico; interruttore differenziale)	€uro 3.000,00
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione e/o modifica dei dispositivi di sicurezza e/o di controllo e/o di segnalazione	€uro 3.000,00